N. di Rep.

**AMBITO 9**

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

del servizio di Assistenza ad Personam

CIG.....................................

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2017 (duemilaediciassette) oggi .......................... (in lettere) del mese di ........................... (lettere) in un Ufficio della sede di Ghedi, in Via Piazza Donatori di Sangue 7

SONO COMPARSI

da una parte:

- la dott.ssa Claudia Pedercini, nata a Chiari (BS) il 30/11/1977, la quale interviene nel presente Atto in nome e per conto dell’Azienda Speciale, denominata Ambito n.9 e per dare esecuzione alla Determinazione di aggiudicazione definitiva numero .................. in data ...............

dall’altra parte:

- il sig.............................. nato a ..........................., il ..................... residente in ...................... Via .....................n......., il quale interviene nel presente Atto in qualità di legale rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, della ..................................... con sede legale in.................... (….....), via .................n................., codice fiscale. La suddetta........................... nel contesto dell’Atto verrà chiamata, per brevità, anche Operatore economico.

Detti comparenti,

PREMETTONO CHE

* l’appalto sinteticamente denominato Servizio di Assistenza ad Personam è stato definitivamente aggiudicato con determinazione n................. in data ........................., esecutiva ai sensi di legge;
* il responsabile del procedimento del suddetto servizio, sig.............................. ha attestato, con dichiarazione in data …………….., acquisita al protocollo dell’Ente in data …………, al n. ………….., che la suddetta determinazione, n. …………, in data ……….., è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all’Operatore economico, e che sussistono tutte le condizioni per la stipulazione del contratto;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(Oggetto dell’appalto)

1. L’ Ambito 9, come sopra rappresentata, affida ad …………………………………………… che, come sopra rappresentata, accetta, l’appalto denominato Servizio di assistenza ad Personam.

ARTICOLO 3

(Obblighi dell’Operatore economico)

1. L’Operatore economico si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal Capitolato tecnico, per come integrati dalle offerte tecnica ed economica rese dall’Operatore economica in occasione della gara. Detti documenti sono allegati al presente Atto, per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Le Parti dichiarano di avere sottoscritto in data odierna per la loro integrale accettazione i restanti documenti di cui al comma 1 e che gli stessi si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 4

(Durata del contratto)

1. Le Parti danno atto che la durata del contratto è di 18 mesi (dicieottomesi), decorrenti dalla data

del verbale di consegna del servizio.

ARTICOLO 5

(Corrispettivo)

1. L’Ambito 9 pagherà all’Operatore economico, che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di euro …...............(in cifre) (€ …............/00), oltre l’I.V.A. nella misura di legge, *(inizio parte eventuale)* oltre a euro........................ (€ …............/00), oltre I.V.A. nella misura di legge.Le parti prendonoatto che *g*li oneri per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sonopari a € 0,00 (zero/00), non risultando presenti interferenze comportanti costi.

2. L’Ambito 9 informa l’Operatore economico, che ne prende atto, che il corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del direttore dell’esecuzione del contratto, per quanto concerne le diminuzioni, le estensioni o le modificazioni apportate al servizio/alla fornitura.

6. L’Operatore economico prende atto che sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, da parte dell’Ambito 9, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. L’Ambito 9 effettuerà i pagamenti tramite bonifico presso il conto corrente dallo stesso indicato con dichiarazione acquisita al protocollo dell’Ambito 9 al n. ….................... di registro del ……….…................... L’Operatore economico si impegna a comunicare all’Ambito 9, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La liquidazione sulle coordinate indicate dall’Operatore economico esonera l’Ambito 9 da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.

ARTICOLO 6

(Fatturazione e termini di pagamento)

L’Azienda Territoriale per i servizi alla persona corrisponderà la somma di cui al precedente articolo 5 su presentazione di fatture da emettersi su base mensilesuccessivamente all’accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni contrattuali. Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di dieci giorni dall’esecuzione della prestazione da remunerare.

2. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento delle fatture al protocollo generale dell’Ambito 9, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto

3. Il corrispettivo è in ogni caso comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni richieste dal presente contratto e dal capitolato speciale. L’Operatore economico, pertanto, non può pretendere alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio.

5. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo dell’Ente della fattura corretta, con onere dell’impresa di assicurare correttezza nell’emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito.

6. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive.

ARTICOLO 7

(Penali)

1. Le Parti danno atto che, per quanto riguarda i casi di inadempimento o ritardo nell’adempimento applicherà le seguenti penali:

|  |  |
| --- | --- |
| **Aspetto, requisito** | **Penale (in €)** |
| a) Mancata esecuzione del servizio: per ogni infrazione, in relazione alla gravità del caso,  oltre alla decurtazione del servizio non effettuato, con progressione aritmetica per le successive | da 250,00 a 1.000,00 |
| c)Turn-over del personale sul singolo utente:  oltre i 3 operatori l’anno e con progressione aritmetica per le successive | 500,00 |
| d) Ritardo nell’avvio del servizio:  superiore alla settimana al momento della segnalazione con progressione aritmetica per le successive | 500,00 |
| e) Mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI a seguito di verifica semestrale:  mancato conseguimento di almeno il 90% degli indicatori | 500,00 |

2. Le penali sono tra loro cumulabili sino alla concorrenza della misura massima del dieci per cento (10%) del valore del presente contratto.

3. Le penali sono applicate mediante ritenute sul corrispettivo dovuto. Se l’ammontare delle penali è superiore al corrispettivo dovuto, è facoltà dell’Ambito 9 rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva che, in tale caso, deve essere reintegrata dall’Operatore economico nel termine assegnato.

4. L’applicazione delle penali non pregiudica la facoltà dell’Ambito 9 di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dall’inadempimento.

ARTICOLO 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L’Operatore economico si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. In particolare l’Operatore economico si obbliga:

1. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla stazione appaltante che, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.;
2. ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sottoscritti con contraenti a qualsiasi titolo interessati, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi e la conseguente risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell’autorizzazione al subappalto/subcontratto;
3. a trasmettere all’Ambito 9 i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l’inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;
4. ad informare contestualmente la Provincia e l’Ufficio territoriale del Governo di Brescia qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n. 136/2010;
5. a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, l’Ambito 9, come sopra rappresentato, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è quello in oggetto.

4. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell’inadempimento.

ARTICOLO 9

(Cauzione definitiva)

1. L’Ambito 9 prende atto che l’Operatore economico, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, ha costituito, come previsto dall’art. 103 del d.lgs n.50 del 2016, cauzione definitiva di euro ........................, commisurata al valore del presente contratto, a mezzo di polizza assicurativa/fideiussione bancaria n..............................., in data......................, stipulata con ….........., agenzia di..........................(.....). Copia della suddetta *polizza/fideiussione* è stata acquisita al protocollo generale dell’Ambito 9 in data …............., al n. …............ di registro, come allegato alla nota del...............trasmessa dall’Operatore economico.

2. La suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nei termini e per le entità previsti dall’articolo 103 del d.lgs n.50 del 2016.

4. L’Operatore economico riconosce ed accetta che, nel caso di sue inadempienze contrattuali, l’Ambito 9 ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che è obbligato a reintegrarla nel termine assegnatogli se la stazione appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersene in tutto o in parte. L’Ambito 9 potrà avvalersi della cauzione per la riscossione delle penali applicate, per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni e per il pagamento delle somme dovute dall’Operatore economico e che l’Ambito 9 stesso abbia, a qualunque titolo, anticipato.

5. L’Operatore economico si impegna a mantenere la copertura assicurativa di cui al precedente comma 1 per l’intera durata dell’appalto, nonché a trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Ambito 9 il relativo certificato di rinnovo della copertura assicurativa, almeno sette (7) giorni prima della scadenza.

6. La cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

ARTICOLO 10

(rinvio).

Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di esecuzione del contratto di cui agli articoli 102 e ss.gg. del d.lgs n.50 del 2016, nonché del codice civile.

ARTICOLO 11

(Modalità di soluzione delle controversie e Foro competente)

1. Le parti si danno reciproco atto che eventuali controversie relative all’esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario con esclusione dell’arbitrato.

2. Per ogni controversia il Foro competente è quello di Brescia.